

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

(Approvato dalla Camera, modificato dal Senato ed approvato definitivamente dalla Camera il 09.08.2013)

Disposizioni per l'agricoltura

Il decreto “del fare” è stato esaminato in prima lettura dalla Camera, che ha apportato numerose modifiche, anche a seguito di una partecipazione attiva delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Per quanto riguarda in particolare la Commissione Agricoltura, numerose e significative proposte formulate con il relativo parere, espresso nella seduta dell'11 luglio scorso, sono state recepite dalle Commissioni I e V.



Il testo approvato dalla Camera e modificato dal Senato contiene le seguenti disposizioni di interesse del settore primario, fermo restando che l'esame in terza lettura si limita alle parti modificate o introdotte dal Senato, come di seguito evidenziato.

L'articolo 2 (*Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese*) dispone che le micro, le piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. Nel corso dell'esame alla Camera, è stata **estesa l'applicazione dell'articolo anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia (comma 8-bis, non modificato al Senato).**

Questa modifica è stata inserita recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.

L'articolo 3 (*Rifinanziamento dei contratti di sviluppo*) attribuisce 150 milioni di euro *una tantum* per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale, **inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**, riguardanti territori regionali attualmente privi di copertura finanziaria.

Le modifiche apportate dal Senato consistono nell'introduzione di un nuovo comma 4-bis, che specifica che il decreto del Ministro dello sviluppo economico cui è rimessa la definizione delle modalità e dei criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 43 del D.L. 112/2008, deve prevedere che l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, non sia inferiore a 20 milioni di euro con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1 lettera a), dell'articolo 3 del D.M. 24 settembre 2010, ovvero 7,5 milioni di euro quando tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

E' inoltre specificato che nell'ambito del programma di sviluppo oggetto del contratto, **i progetti di investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo non inferiore a dieci milioni di euro a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 del D.M. 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni di euro quando tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.**

Il D.M. 24 settembre 2010 ha attuato l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 dettando le disposizioni in merito ai criteri e modalità di concessione di agevolazioni finanziarie tramite i contratti di sviluppo. Il Contratto di Sviluppo favorisce la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni, proposti da imprese italiane ed estere. Finanzia investimenti nei settori industriale, turistico e commerciale. È rivolto alle imprese italiane alle imprese estere che hanno una sede stabile in Italia. È sottoscritto da una o più imprese, Invitalia e da eventuali Amministrazioni pubbliche. È composto da uno o più progetti di investimento ed eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale inoltre può comprendere la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico.

*L'articolo 3, comma 1, del citato D.M. specifica che la proposta di contratto di sviluppo può avere ad oggetto diversi programmi. In particolare la lettera a) del medesimo comma riguarda il **programma di sviluppo industriale** definendolo un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali.*

Il titolo IV stabilisce nel dettaglio la disciplina dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale specificando, tra l'altro che le agevolazioni relative ai progetti di sviluppo industriale possono essere concesse a fronte di progetti di sviluppo sperimentale che possono prevedere anche attività di ricerca industriale. In ogni caso, la parte di sviluppo sperimentale deve essere, in termini di costi agevolabili, prevalente rispetto a quella di ricerca industriale.

Ai sensi del D.M. 24 settembre 2010 per «ricerca industriale» si intende: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b). Per «sviluppo sperimentale» si intende: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

L'articolo 6 (Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra) detta disposizioni, **non modificate dal Senato**, in merito al gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, per il periodo 1° agosto 2013 - 31 dicembre 2015, fissando l'applicazione della relativa **accisa** a 25 euro per mille litri, a condizione che gli imprenditori agricoli beneficiari si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

L'articolo 13 (Governance dell'Agenda digitale Italiana), **non modificato dal Senato**, definisce la composizione della cabina di regia, cui sono state conferite attribuzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell'Agenda digitale italiana. Con le modifiche introdotte alla Camera anche il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entra a far parte della cabina di regia**. Si dispone, altresì, che nell'attuare l'agenda digitale italiana, in linea con le indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, sia perseguito anche l'obiettivo di favorire **l'accesso alla rete internet nelle zone rurali**.

Questa modifica è stata inserita recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.

L'articolo 30, comma 5-ter (Liberalizzazioni esercizi commerciali), introdotto al Senato, interviene sull'articolo 31, comma 2 del decreto-legge n. 201 del 2011c- ove si chiamano le regioni e gli enti locali ad adeguare i propri ordinamenti al principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dell'ambiente e dei beni culturali - **stabilendo per le regioni e gli enti locali stessi la possibilità di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali.**

L'articolo 31, comma 2 del D.L. 201 del 2011 specifica che costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. La disposizione prevede inoltre che le Regioni e gli enti locali debbano adeguare i propri ordinamenti a tali prescrizioni entro il 30 settembre 2012. Tale disposizione va peraltro letta in combinato con quanto disposto dall'articolo 34, comma 4, del medesimo D.L. 201/2011, il quale dispone che l'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità. Ciò vuol dire che l'accesso al mercato, in seguito all'intervento di liberalizzazione, di qualunque impresa commerciale può essere condizionato solo dal rispetto delle norme urbanistiche e da una valutazione di compatibilità con la tutela dei lavoratori della salute e dell'ambiente e dei beni culturali. Sulla base di tale disposizione non possono più essere posti dalle Regioni contingenti e altre limitazioni territoriali e cambia (alla luce dell'art. 34, comma 4) il criterio delle Regioni per l'autorizzazione di nuovi sviluppi commerciali.

L'articolo 30-bis (Semplificazioni in materia agricola), introdotto al Senato, modifica la disciplina legislativa vigente in materia di esercizio della vendita diretta, intervenendo su più punti dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di facilitare le vendite di prodotti tipici o locali in occasioni particolari, come ad esempio le sagre e le fiere, esentandole dalla comunicazione di inizio di attività. Inoltre, facilita il commercio elettronico ed il consumo diretto presso l'azienda agricola dei prodotti in vendita, senza che il locale venga assoggettato a cambio di destinazione d'uso, fermo restando che non sia un servizio assistito di somministrazione e che siano rispettate le norme igienico-sanitarie.

Articolo 4 d. leg 228/2001 - Esercizio dell'attività di vendita.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività (4).

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 (5) (6).

Modifiche introdotte al Senato

In primo luogo (lett. a) modificando il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4, si stabilisce che anche per la vendita diretta esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non sia richiesta la comunicazione di inizio attività (al pari di quanto oggi già previsto per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità). Si rammenta che anche il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 è intervenuto sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 modificando però soltanto il primo periodo del comma 2 allo scopo di favorire la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante. Quest'ultima, infatti, pur essendo sempre soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, può ora essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

Interviene, inoltre, introducendo dopo il comma 4 dell'art. 4 del D.Lgs: 228/2001 (lett. b) un ulteriore comma, il 4-bis, il quale prevede che l'attività di vendita diretta se svolta mediante il commercio elettronico, può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

Con l'introduzione del comma 8-bis (lettera c) si prevede che nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, escludendo però il servizio assistito di somministrazione e mantenendo al contempo l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Infine il comma 8-ter stabilisce che la vendita diretta da parte dell'impresa agricola non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

Si segnala che in data 20 maggio 2013 presso la XIII Commissione (Agricoltura) è iniziato l'esame di proposte di legge in materia di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità (C. 77 e abbinate), che contengono analoghe disposizioni.

L'articolo 32 (*Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro*), al comma 7-ter, introdotto durante l'esame presso la Camera e non modificato dal Senato, prevede che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali e assicurativi per i datori di lavoro che occupano personale nei territori montani o in zone agricole svantaggiate è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi presenti nel settore dell'agricoltura, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, proporzionalmente alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non è consentita la ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati prima dell'entrata in vigore del comma in oggetto.

L'articolo 35 (*Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata*), al capoverso 13-ter, non modificato dal Senato, affida a un decreto interministeriale la definizione, nel rispetto dei livelli generali di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

Questa modifica è stata inserita recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.

L'articolo 41-bis (*Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo*), al comma 5, non modificato dal Senato, dispone un alleggerimento degli oneri e dei passaggi burocratici per le imprese agricole che, nell'ambito della propria attività o di attività connesse, effettuano opere dalla cui realizzazione derivino materiali da scavo. Ciò significa che verranno esentate, nel rispetto di talune condizioni, dalle procedure previste dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, disciplinante l'uso delle terre e delle rocce da scavo.

Questa modifica è stata inserita recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.

L'articolo 41-ter (*Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo*), non modificato dal Senato, prevede l'esclusione di talune tipologie di impianti dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, integrando rispettivamente gli elenchi degli impianti e delle attività non sottoposti alla predetta autorizzazione e degli stabilimenti per i quali l'autorità competente può adottare autorizzazioni "in deroga" con un procedimento semplificato. **Questa modifica è stata inserita recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.**

Il primo elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. In particolare, al predetto elenco sono aggiunti i seguenti impianti ed attività: i silos per i materiali vegetali, gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse, le cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva e gli stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1000 ettolitri per gli altri prodotti, e i frantoi.

Un'ulteriore modifica (lettera c del comma 1) è volta a modificare la lettera z) dell'elenco medesimo al fine di considerare non sottoposti all'autorizzazione alle emissioni atmosferiche gli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi effettivamente presenti, e non potenzialmente presenti (come previsto nel testo vigente), è inferiore a quello indicato per le diverse categorie di animali nella tabella dell'allegato.

Il comma 2 fa riferimento al secondo degli elenchi citati, contenente le specifiche categorie di stabilimenti, per le quali l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni in forma semplificata. In particolare, a questo secondo elenco sono aggiunti i seguenti impianti e stabilimenti: gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole, nonché gli stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate, che non siano ricompresi nel primo elenco sopraccitato.

L'articolo 41-quater (*Disciplina dell'utilizzo del pastazzo*), introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, volto a **consentire la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico e a non applicare pertanto la disciplina concernente i rifiuti.** Con il termine "pastazzo" si fa riferimento, nel linguaggio comune, al principale residuo del processo di trasformazione degli agrumi, costituito da scorze, porzioni di polpa e semi. Lo stesso articolo disciplina le modalità per l'emanazione del decreto, prevedendo che essa avvenga d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali; entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Inoltre, si prevede l'emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un ulteriore decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 184-bis, del D.Lgs. 152/2006, volto a **stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione.**

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, sulla base delle condizioni previste al comma 1, il Ministero dell'ambiente possa emanare decreti, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 184-bis detta le seguenti condizioni alle quali una sostanza o oggetto può essere considerato un sottoprodotto e non un rifiuto:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.*

Si ricorda altresì che sull'utilizzo del pastazzo è da tempo in atto un contenzioso proprio sulla sua qualificazione come rifiuto o come sottoprodotto. Si segnala in proposito la recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 28764 del 4 luglio 2013) che ha confermato, in sede cautelare, il sequestro preventivo di un'area dove era stata depositata un'importante quantità di pastazzo, disposto dal GUP del Tribunale di Siracusa, in quanto discarica abusiva di rifiuti speciali.

Per la Suprema Corte il Giudice siciliano ha ben applicato il D.Lgs. 152/2006 nell'escludere che il pastazzo potesse costituire un sottoprodotto, vista l'impossibilità di reputare come certo il successivo utilizzo (criterio b) previsto dall'art. 184-bis succitato) sia come mangime per gli animali, data la notevole sproporzione tra il materiale depositato e il numero dei capi di bestiame allevati dall'azienda, sia come ammendante vegetale ai sensi della L. 748/1984, a causa del riscontrato processo di fermentazione della sostanza depositata.

Ai sensi del D.Lgs. 360/1999 (recante la disciplina relativa alla circolazione di materie prime per mangimi), il pastazzo può essere utilizzato come materia prima per la preparazione di mangimi, essendo contemplato nell'allegato II, parte A, capo II, lettera e), punto 5.02, del medesimo decreto.

Un ulteriore utilizzo può essere quello di ammendante ai sensi della L. 748/1984, sostituita dal D.Lgs. 217/2006, a sua volta sostituito dal D.Lgs. 75/2010 recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti".

In una nota indirizzata alle aziende del settore (nota prot. 14843 del 1° marzo 2012), alcune delle quali destinatarie dei provvedimenti di sequestro e interessate direttamente dalla sentenza richiamata, la Regione Sicilia sottolinea che al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto (condizione di cui alla lettera b) dell'art. 184-bis) del D.Lgs. 152/2006), deve essere "verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo".

Si fa infine notare che comunque la disciplina prevista dall'articolo in commento non potrà comunque derogare alle condizioni previste dall'art. 5 della direttiva rifiuti 2008/98/CE, per considerare una sostanza come sottoprodotto. Tali condizioni sono, infatti, nella sostanza le medesime dettate dal citato art. 184-bis.

L'articolo 42, comma 7-bis (Soppressione del libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi), introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga l'articolo 14 della legge 283/1962 recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande unitamente all'articolo 37 del D.P.R. 327/1980 recante il relativo regolamento di esecuzione. Nello specifico viene abolito l'obbligo per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria.

L'obbligo del libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi è stato stabilito dalla Legge 283/1962 e dal relativo regolamento d'esecuzione recato dal D.P.R. 327/1980. Il libretto, obbligatorio per il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, è rilasciato dall'autorità sanitaria competente, previa visita medica e accertamenti. Lo stesso personale è tenuto annualmente a visite mediche di controllo e a eventuali speciali misure profilattiche. L'Oms, già nel 1989 (Technical Report Series 785/1989), ha segnalato che gli accertamenti sanitari di routine sugli alimentaristi sono di chiara inefficacia in termini di risultati per la prevenzione e rappresentano uno spreco di risorse umane ed economiche. Il decreto legislativo 155/1997, che ha recepito la Direttiva europea 43/93 sull'igiene dei prodotti alimentari, ha modificato e integrato il quadro legislativo: in particolare rende responsabile il titolare dell'azienda dell'obbligo di informazione e aggiornamento del proprio personale alimentarista. In seguito a questo decreto, molte Regioni e Province autonome hanno modificato la normativa sul libretto sanitario per alimentaristi.

L'articolo 45 (Omologazioni delle macchine agricole), non modificato dal Senato attraverso una modifica dell'articolo 107 del codice della strada, prevede che, per le macchine agricole, **l'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore e della conformità alle prescrizioni tecniche** previste dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come attualmente previsto, **ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti** che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 45-bis (Abilitazione all'uso di macchine agricole), non modificato dal Senato, modifica l'art. 73 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. L'articolo 45-bis stabilisce in particolare che, nella medesima sede, siano **individuate anche le condizioni professionali da considerare equivalenti alla predetta abilitazione (c.d. patentino)** al fine di riconoscere le professionalità già acquisite e consolidate.

Si prevede conseguentemente che è **differito al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole**, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione del citato articolo 73.

Queste modifiche sono state inserite recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.

L'articolo 46-bis (*Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999*), **non modificato dal Senato**, è finalizzato a favorire il rilancio del settore agricolo e ad assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015 nonché a sostenere la partecipazione all'evento, stabilendo una apposita autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Questa modifica è stata inserita recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.

L'articolo 58 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca*), **al comma 7-bis, non modificato dal Senato**, prevede che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto.